

<p style="text-align:center">SPESE PER ALBERGHI E RISTORANTI TRATTAMENTO AI FINI IVA E DELLE IMPOSTE SUL REDDITO</p>

Premessa

Come già evidenziato nel precedente notiziario n. 10/2008, con il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, sono state introdotte rilevanti novità in tema di detraibilità IVA e deducibilità dei costi relativamente alle spese per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande.

Con le modifiche introdotte si è resa detraibile l'IVA sulle prestazioni alberghiere e sulle somministrazioni di alimenti e bevande in quanto la disciplina vigente non era compatibile con quella comunitaria. Tuttavia a fronte di questo vantaggio si è ristretta la deducibilità dei relativi costi ai fini della determinazione del reddito.

Le norme di riferimento sono contenute nell'art. 83, commi 28-bis, ter, quater e quinquies del provvedimento citato.

Sul tema è intervenuta l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 53 del 5.9.2008.

Il Decreto 112 è in vigore dal **25 giugno 2008** mentre le modifiche introdotte dalla legge di conversione sono in vigore dal **22 agosto** giorno successivo alla sua pubblicazione.

Detrazione IVA su prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande

I commi 28-bis e 28-ter dell'art. 83 citato modificano l'articolo 19-bis1, comma 1, lettera e), del DPR. n. 633/72, eliminando le norme che prevedono l'indetraibilità IVA, sulle prestazioni alberghiere e sulle somministrazione di alimenti e bevande.

In conseguenza a questa modifica, **con decorrenza dal 1° settembre 2008** diventa integralmente detraibili l'IVA relativa alle:

- prestazioni alberghiere (alberghi);
- somministrazioni di alimenti e bevante (ristoranti).

Fermo restando il requisito dell'inerenza all'attività di impresa o professionale delle spese in parola, l'imposta sul valore aggiunto relativa ad alberghi e ristoranti è ora totalmente detraibile salvo quanto di seguito diremo.

Situazione precedente

Prima dell'entrata in vigore delle norme in commento, vigeva l'indetraibilità dell'Iva per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande - salvi i casi in cui le prestazioni alberghiere e di somministrazione formassero oggetto dell'attività propria dell'impresa, o fossero effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e per le somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mensa aziendali.

La finanziaria 2007, aveva poi esteso la detraibilità oggettiva (50% per il 2007 e 100% per il 2008) alle prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi.

Condizioni per godere della detraibilità IVA

Eliminati i vincoli oggettivi, l'IVA sulle spese per alberghi e ristoranti diventa detraibile secondo le regole generali, in particolare: